

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 97/Pres.

**Art. 1** oggetto

**Art. 2** modifica all'articolo 11 del DPRReg 97/2012

**Art. 3** modifiche all'articolo 12 del DPRReg 97/2012

**Art. 4** modifica all'articolo 14 del DPRReg 97/2012

**Art. 5** disposizioni transitorie

**Art. 6** entrata in vigore

**Art. 1** oggetto

1. Il presente Regolamento dispone modifiche al Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 97.

**Art. 2** modifica all'articolo 11 del DPRReg 97/2012

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 97/2012, le parole: << della spesa ritenuta ammissibile e>> sono soppresse.

**Art. 3** modifiche all'articolo 12 del DPRReg 97/2012

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 97/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e), le parole: <<e spese per l'acquisto di derrate alimentari>> e le parole: <<entro il limite massimo del cinque per cento dell'importo del contributo assegnato>> sono soppresse;

b) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

<<e bis ) spese per l'acquisto di derrate alimentari direttamente riferibili ai bambini della Sezione Primavera;

e ter ) spese per l'acquisto di beni mobili e attrezzature, purché utilizzati esclusivamente per la Sezione Primavera. I beni di valore unitario d'acquisto inferiore a 500,00 euro sono considerati interamente ammortizzabili. Per i beni di valore unitario d'acquisto superiore a 500,00 euro, si considera ammissibile il costo annuale di ammortamento, rapportato al periodo di utilizzo del bene, calcolato in base alla normativa fiscale vigente. >>.

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

<<3 bis. Ai fini del calcolo delle spese e dei costi di gestione di cui al comma 1, si considerano tutte le spese contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria della Sezione Primavera relativamente al periodo effettivo di inizio e di fine dell'attività di accoglienza, compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio dell'anno scolastico per il quale è stato richiesto il contributo. Sono altresì computati i costi imputabili alla Sezione in sede di chiusura o di assestamento del relativo bilancio di esercizio del beneficiario, in applicazione dei criteri e delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni fiscali. Gli stessi sono computati in misura proporzionale al periodo effettivo di attività della Sezione stessa.>>.

#### **art. 4** modifiche all'articolo 14 del DPR 97/2012

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 97/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il rendiconto delle spese complessivamente sostenute, anche se non coperte dal contributo regionale, è presentato al Servizio entro il 15 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione del contributo, secondo le modalità stabilite dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).” ;

b) al comma 2, le parole: <<20 giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giorni>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso è confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore alla differenza risultante detraendo, dall'importo complessivo delle spese ammissibili a rendiconto sostenute per il funzionamento della singola Sezione Primavera nell'anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda, l'importo complessivo delle entrate relative alla Sezione stessa, riferibili al medesimo periodo. Qualora l'ammontare del contributo concesso risulti superiore a detta differenza, il contributo è rideterminato in un importo pari alla differenza stessa ed il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante. >>;

d) il comma 4 è abrogato;

e) al comma 6, lettera b), le parole: <<dagli articoli 41, 41 bis e 43>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 43>>.

#### **art. 5** disposizioni transitorie

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 si applica anche ai rendiconti relativi alle domande presentate nell'anno 2013 per gli interventi realizzati nell'anno scolastico 2013 – 2014.

**art. 6** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE